

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 545/93 del Consiglio, dell'8 marzo 1993, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia** 1

Regolamento (CEE) n. 546/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2

Regolamento (CEE) n. 547/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 548/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 6

Regolamento (CEE) n. 549/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 550/93 della Commissione, del 5 marzo 1993, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese** 12

Regolamento (CEE) n. 551/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 22

Regolamento (CEE) n. 552/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 12 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 26

Regolamento (CEE) n. 553/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 30

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 554/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 12 500 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	34
Regolamento (CEE) n. 555/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	38
Regolamento (CEE) n. 556/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	42
Regolamento (CEE) n. 557/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 15 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese	46
* Regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, relativo al metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86 e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	50
Regolamento (CEE) n. 559/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	53
Regolamento (CEE) n. 560/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92	54
Regolamento (CEE) n. 561/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92	55
Regolamento (CEE) n. 562/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	57
Regolamento (CEE) n. 563/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	59

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/147/CECA :	
* Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativa ad interventi finanziari della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera nel 1993	60
93/148/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che modifica la decisione 81/526/CEE, relativa alle condizioni di polizza sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera	63
93/149/CEE :	
Decisione della Commissione, del 27 gennaio 1993, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 12/93	66

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 545/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1993

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3296/92⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 3296/92 della Commissione è prorogato per un periodo di due mesi. L'applicazione del regolamento cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88, prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 546/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	135,06 (2) (3)
0712 90 19	135,06 (2) (3)
1001 10 00	172,66 (1) (5) (10)
1001 90 91	138,87
1001 90 99	138,87 (11)
1002 00 00	149,49 (6)
1003 00 10	126,86
1003 00 20	126,86
1003 00 80	126,86 (11)
1004 00 00	114,71
1005 10 90	135,06 (2) (3)
1005 90 00	135,06 (2) (3)
1007 00 90	136,92 (4)
1008 10 00	45,97 (11)
1008 20 00	82,05 (4)
1008 30 00	35,91 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	35,91
1101 00 00	207,10 (8) (11)
1102 10 00	221,97 (8)
1103 11 30	279,85 (8) (10)
1103 11 50	279,85 (8) (10)
1103 11 90	222,35 (8)

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 42).
- (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 547/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 1993
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9

marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	3,14
0712 90 19	0	0	0	3,14
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	4,79	4,79	4,90
1005 10 90	0	0	0	3,14
1005 90 00	0	0	0	3,14
1007 00 90	0	7,60	7,60	7,60
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	10,51	10,58	10,51
1008 90 90	0	10,51	10,58	10,51
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 548/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1993

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	39,21	1 568	292,20	76,18	258,60	10 287	31,34	72 442	85,64	31,77
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	59,98	2 400	447,00	116,54	395,60	15 737	47,95	110 821	131,02	48,60
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	27,83	1 113	207,43	54,08	183,58	7 303	22,25	51 426	60,80	22,55
1.40	0703 20 00	Agli	189,37	7 577	1 411,26	367,94	1 248,99	49 686	151,40	349 878	413,66	153,46
1.50	ex 0703 90 00	Porri	35,55	1 422	264,92	69,06	234,45	9 327	28,42	65 678	77,65	28,80
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	119,17	4 768	888,12	231,54	786,00	31 268	95,28	220 180	260,32	96,57
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	37,26	1 491	277,70	72,40	245,77	9 777	29,79	68 847	81,39	30,19
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	177,16	7 088	1 320,27	344,21	1 168,46	46 483	141,64	327 319	386,99	143,56
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	38,31	1 533	285,51	74,44	252,68	10 052	30,63	70 785	83,68	31,04
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	162,01	6 482	1 207,35	314,77	1 068,52	42 507	129,53	299 324	353,89	131,28
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	89,07	3 564	663,80	173,06	587,47	23 370	71,21	164 569	194,57	72,18
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	273,02	10 924	2 034,63	530,46	1 800,68	71 634	218,28	504 422	596,37	221,24
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	202,49	8 102	1 509,03	393,43	1 335,52	53 129	161,89	374 118	442,32	164,09
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	365,81	14 637	2 726,07	710,73	2 412,62	95 977	292,46	675 843	799,04	296,43
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	95,43	3 818	711,17	185,41	629,40	25 038	76,29	176 314	208,45	77,33
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	557,22	22 296	4 152,50	1 082,63	3 675,03	146 198	445,49	1 029 481	1 217,15	451,55
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	526,03	21 024	3 913,81	1 020,70	3 455,29	137 215	418,45	976 186	1 149,14	431,29
1.210	0709 30 00	Melanzane	132,71	5 310	988,98	257,84	875,26	34 819	106,10	245 187	289,88	107,54
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	44,29	1 772	330,07	86,05	292,11	11 620	35,41	81 830	96,74	35,89
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	1 419,0	57 401	10 720,9	2 789,11	9 463,39	362 312	1 059,4	2 384 427	3 138,97	1 157,8
1.240	0709 60 10	Peperoni	182,23	7 291	1 358,06	354,07	1 201,90	47 813	145,69	336 687	398,06	147,67
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1 614	304,72	78,38	267,79	8 982	29,39	59 164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4 174	781,50	202,59	690,51	22 594	75,77	151 536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	41,38	1 655	308,39	80,40	272,93	10 857	33,08	76 456	90,39	33,53
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	44,84	1 794	334,19	87,13	295,76	11 766	35,85	82 852	97,95	36,34
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	140,41	5 618	1 046,39	272,81	926,08	36 840	112,26	259 421	306,71	113,78

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	138,37	5 536	1 031,16	268,84	912,59	36 304	110,62	255 643	302,24	112,13
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	43,56	1 743	324,64	84,64	287,31	11 429	34,82	80 485	95,15	35,30
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	28,50	1 140	212,45	55,39	188,02	7 479	22,79	52 670	62,27	23,10
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	20,97	839	156,31	40,75	138,34	5 503	16,77	38 753	45,81	16,99
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	75,44	3 018	562,23	146,58	497,59	19 794	60,31	139 389	164,79	61,13
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	34,34	1 374	255,92	66,72	226,49	9 010	27,45	63 448	75,01	27,82
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	38,22	1 529	284,83	74,26	252,08	10 028	30,55	70 616	83,49	30,97
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	57,79	2 312	430,71	112,29	381,18	15 164	46,20	106 781	126,24	46,83
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	31,84	1 274	237,27	61,86	209,99	8 353	25,45	58 824	69,54	25,80
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	149,42	5 978	1 113,50	290,31	985,46	39 203	119,46	276 057	326,38	121,08
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	27,73	1 109	206,67	53,88	182,90	7 276	22,17	51 238	60,57	22,47
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	53,85	2 154	401,35	104,63	355,20	14 130	43,05	99 502	117,64	43,64
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	140,18	5 608	1 044,64	272,35	924,52	36 778	112,07	258 985	306,19	113,59
2.110	0807 10 10	Cocomeri	63,70	2 548	474,69	123,76	420,11	16 712	50,92	117 685	139,13	51,61
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	57,20	2 288	426,26	111,13	377,25	15 007	45,73	105 679	124,94	46,35
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	138,59	5 545	1 032,78	269,26	914,03	36 361	110,80	256 046	302,72	112,30
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	60,33	2 414	449,65	117,23	397,95	15 831	48,24	111 477	131,79	48,89
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	97,76	3 911	728,53	189,94	644,76	25 649	78,15	180 615	213,54	79,22
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	64,79	2 592	482,84	125,88	427,32	16 999	51,80	119 705	141,52	52,50
2.150	0809 10 00	Albicocche	149,80	6 026	1 116,94	292,34	987,82	39 062	120,27	269 535	328,97	121,69
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	131,05	5 272	977,14	255,75	864,18	34 173	105,21	235 798	287,79	106,46
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	95,50	3 821	711,71	185,55	629,87	25 057	76,35	176 446	208,61	77,39

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	194,13	7767	1446,66	377,17	1280,32	50933	155,20	358655	424,03	157,31
2.190	0809 40 11] 0809 40 19]	Prugne	126,29	5053	941,16	245,38	832,95	33136	100,97	233332	275,86	102,34
2.200	0810 10 10] 0810 10 90]	Fragole	192,35	7696	1433,40	373,71	1268,58	50466	153,78	355366	420,15	155,87
2.205	0810 20 10	Lamponi	937,57	37514	6986,88	1821,60	6183,49	245989	749,58	1732173	2047,94	759,76
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	161,42	6779	1268,11	329,16	1111,99	40501	123,65	249172	371,08	116,29
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	44,72	1799	333,48	87,28	294,93	11662	35,90	80473	98,21	36,33
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	97,15	3883	722,86	188,51	638,17	25342	77,28	180296	212,24	79,65
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	104,54	4182	779,04	203,11	689,47	27428	83,57	193140	228,34	84,71
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	127,19	5089	947,86	247,12	838,87	33371	101,69	234994	277,83	103,07

REGOLAMENTO (CEE) N. 549/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 491/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 491/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 491/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,01 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	32,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,01 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	32,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3806
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,06
1701 99 10 910	37,50
1701 99 10 950	37,50
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3806

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 550/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel luglio 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA), per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria di biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione e al pregiudizio sostanziale da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(2) la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette di cui al codice NC 8712 00, originarie di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese e ha avviato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti. Le parti direttamente interessate hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- (4) I rappresentanti degli esportatori, il ricorrente, alcuni importatori e le associazioni di categoria hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 266 del 12. 10. 1991, pag. 6.

Alcuni esportatori di Taiwan e della Cina hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti. Un'associazione di imprese con investimenti in Cina ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Peugeot Cycles, Neuilly/Seine, Francia
- Cycle Gitane, Machecoul, Francia
- Kynast AG, Quakenbruck, Germania
- Nurberger Hercules Werke GmbH, Nurberg, Germania
- Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Germania
- Batavus BV, Heerenveren, Paesi Bassi
- Gazelle Rijwielfabriek BV, Dieren, Paesi Bassi
- BH S.A., Madrid, Spagna
- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Regno Unito
- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Regno Unito

b) Importatori nella Comunità

1. Importatori collegati

- Germania
- Giant Deutschland GmbH, Düsseldorf
- Paesi Bassi
- Giant Europe BV, Lelystad
- Giant Holland BV, Lelystad

2. Importatori indipendenti

- Regno Unito
- Halfords Ltd, Redditch
- Moore Large & Co. Ltd, Luton

c) Produttori di Taiwan

(6) In considerazione del numero elevato di produttori di Taiwan interessati dal procedimento, la Commissione non ha potuto verificare le informazioni relative a tutte le società entro un termine compatibile con gli obiettivi dei procedimenti antidumping. La Commissione ha quindi dovuto ricorrere al campionamento. In collaborazione con la Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association (TTVMA) sono state selezionate le seguenti società, che sono state sottoposte ad un'inchiesta completa, con controlli in loco:

- Dahon Inc., (Hon Machinery Inc.), Taipei
- Giant Manufacturing Taiwan, Taichung Hsien
- Merida Industry Co., Nanlin
- Rockman Taiwan, Taichung Hsien
- Southern Cross Int. Co. Ltd, Nantou
- United Engineering Corp., Luchu Taoyuan
- Wheeler Ind. Co. Ltd, Taichung
- Willing Industry Co. Ltd, Tainan

d) Produttori della Repubblica Popolare Cinese

(7) Alcuni produttori hanno risposto ai questionari della Commissione. Tuttavia, dato che la Repubblica Popolare Cinese non è un paese ad economia di mercato, non è stato possibile determinare il valore normale in base all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Non è stata svolta alcuna inchiesta presso le sedi delle società suddette.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° ottobre 1990—30 settembre 1991 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME — PRODOTTO SIMILE

(9) I prodotti in esame sono le biciclette di tutti i tipi, con o senza cuscinetti a sfere. I prodotti sono estremamente eterogenei, in quanto esistono migliaia di modelli di biciclette che differiscono riguardo a numerose caratteristiche specifiche. Nonostante tali differenze, tutti i modelli presentano le stesse caratteristiche di base che li rendono essenzialmente simili per tipo e impieghi. Nell'ambito della gamma globale dei prodotti, le biciclette sono di norma classificate in cinque categorie: fuori strada (mountain bikes), da corsa, da turismo, per bambini e altre. Non esistono tuttavia linee di separazione nette tra queste categorie e i diversi segmenti si

sovrappongono. In molti casi un unico tipo di bicicletta può infatti essere classificato in due o più categorie.

(10) I produttori di Taiwan e della Cina hanno sostenuto che le singole categorie e in particolare le mountain bikes dovrebbero essere considerate separatamente in quanto, a loro parere, si possono individuare differenze evidenti in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, nonché di impieghi, processi produttivi, materiali impiegati, marketing e sviluppo di ciascun segmento. È stato tuttavia accertato che le biciclette, indipendentemente dalla categoria, sono fabbricate con gli stessi processi e distribuite attraverso canali di distribuzione analoghi. Le applicazioni di base e gli impieghi sono inoltre identici. I modelli classificati in diverse categorie sono frequentemente intercambiabili e quindi concorrenziali. Alla luce di tali elementi e in considerazione del fatto che numerosi tipi di biciclette possono essere classificati in due o più categorie, è stato concluso che l'intera gamma di modelli può essere considerata come un unico prodotto.

(11) La Commissione ha inoltre accertato che le biciclette vendute sul mercato di Taiwan e quelle importate nella Comunità comprendevano gamme di modelli analoghe e che le caratteristiche tecniche e fisiche di base erano identiche o molto simili a quelle dei diversi tipi di biciclette prodotti dall'industria comunitaria. La Commissione ha quindi concluso che le biciclette fabbricate e vendute dai produttori comunitari costituivano un unico prodotto e che erano simili ai prodotti importati da Taiwan e dalla Repubblica Popolare Cinese, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(12) I produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all'inchiesta rappresentavano il 52,2 % della produzione comunitaria totale di biciclette. Altri produttori, che rappresentavano il 10 % della produzione comunitaria, hanno fornito alcune informazioni essenziali sull'attività produttiva e hanno sostenuto la denuncia.

(13) Numerosi produttori della Cina e di Taiwan hanno affermato che alcuni produttori comunitari non potevano essere considerati come parte dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in quanto nel periodo dell'inchiesta hanno importato biciclette da Taiwan e dalla Repubblica Popolare Cinese. La Commissione ha accertato che effettivamente

alcuni produttori comunitari avevano importato biciclette da Taiwan. Il quantitativo di queste importazioni nel periodo dell'inchiesta era tuttavia insignificante rispetto al volume della produzione di dette società e al volume complessivo delle importazioni da Taiwan e dalla Cina. La Commissione ha inoltre accertato che queste importazioni rappresentavano una reazione alla concorrenza delle importazioni a basso prezzo, in particolare dalla Cina. I produttori hanno infatti fatto ricorso alle importazioni per rimanere sul mercato con una gamma completa di modelli oppure per salvaguardare segmenti di mercato che sarebbero stati perduti senza le vendite di questi modelli. Le importazioni devono quindi essere considerate come uno strumento di legittima autodifesa commerciale. Il volume relativamente basso delle importazioni mette inoltre in evidenza il fatto che l'industria comunitaria è tuttora sostanzialmente impegnata nella produzione di biciclette. La Commissione ritiene di conseguenza che non esistano validi motivi per escludere le società in questione e che esse abbiano i requisiti per essere considerate parte dell'industria comunitaria.

D. DUMPING

1. Campionamento

i) *Taiwan*

- (14) A causa del numero elevato di produttori di Taiwan, ai fini del calcolo del dumping si è fatto ricorso al campionamento. Le società inserite nel campione comprendevano tutti i produttori le cui vendite sul mercato interno rappresentavano almeno il 5 % delle rispettive esportazioni nella Comunità. A queste società, a richiesta della TTVMA, sono state aggiunti altri due produttori che non hanno realizzato vendite sul mercato interno, ma che hanno effettuato esportazione sostanziali nella Comunità. Le società selezionate rappresentavano il 49 % di tutte le esportazioni nella Comunità di biciclette originarie di Taiwan nel periodo dell'inchiesta.

ii) *Repubblica Popolare Cinese*

- (15) Anche per determinare i prezzi all'esportazione relativi alla Repubblica Popolare Cinese la Commissione ha dovuto ricorrere al campionamento, a causa del numero elevato di produttori cinesi interessati al procedimento e del volume sostanziale delle esportazioni. A tal fine è stato costituito un campione di produttori cinesi selezionati

in base al volume delle rispettive vendite nella Comunità.

Dato che sono stati identificati due tipi di produttori cinesi, ovvero le aziende statali e le cosiddette ventures (società con partecipazione di imprese non cinesi), il campione scelto comprendeva due aziende di stato e due joint ventures. Nel campione è stato inoltre inserito un esportatore che vendeva biciclette prodotte in Cina via Hong Kong. I cinque esportatori selezionati rappresentavano l'85,15 % di tutte le esportazioni nella Comunità effettuate dalle società che hanno risposto al questionario.

2. Valore normale

i) *Taiwan*

- (16) Sei società di Taiwan hanno venduto sul mercato interno quantitativi di biciclette sufficienti ai fini del calcolo del valore normale in base ai prezzi vigenti sul mercato interno. Nel caso specifico, tuttavia, i modelli venduti sul mercato interno e all'esportazione nella Comunità erano molto numerosi e presentavano una varietà considerevole di caratteristiche fisiche e di combinazioni diverse. In tali circostanze, la determinazione del valore normale, da confrontare con i prezzi all'esportazione, in base ai prezzi applicati sul mercato interno avrebbe richiesto calcoli complessi. È stato pertanto deciso di tener conto di tali differenze prendendo in considerazione il costo effettivo di produzione dei modelli esportati, in modo da evitare numerosi adeguamenti, che in gran parte sarebbero stati determinati in base a stime. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto (ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, a titolo provvisorio il valore normale è stato calcolato in base al valore costruito per i prodotti destinati all'esportazione nella Comunità.
- (17) I valori costruiti sono stati calcolati aggiungendo ai costi di produzione dei modelli esportati le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto accertato per le singole società rispetto alle vendite sul mercato interno. Nei confronti di una società che aveva venduto in perdita sul mercato interno è stato utilizzato un margine di profitto pari alla media dei margini di profitto di tutte le società che avevano realizzato vendite remunerative. Per le due società che non avevano venduto sul mercato interno sono state utilizzate le medie ponderate delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto calcolate per tutte le vendite sul mercato interno delle società che hanno venduto quantitativi sufficienti. Tutti i calcoli sono stati fatti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

ii) *Repubblica Popolare Cinese*

- (18) Per stabilire il valore normale relativo alla Repubblica Popolare Cinese, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato e ha quindi determinato il valore normale in base alle condizioni vigenti in un paese terzo ad economia di mercato (paese analogo), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto di scegliere Taiwan. Numerosi esportatori cinesi hanno tuttavia contestato la scelta di Taiwan, sostenendo che i prodotti di Taiwan non erano sufficientemente simili ai prodotti cinesi. Secondo questi esportatori, i modelli di biciclette venduti a Taiwan erano diversi da quelli venduti sul mercato cinese e non erano stati fabbricati con gli stessi componenti. Gli esportatori hanno inoltre rilevato che le dimensioni della produzione in Cina erano nettamente superiori a quelle di Taiwan.

Come paese terzo alternativo è stata proposta l'India. Gli esportatori hanno giustificato la proposta sostenendo che l'India produceva biciclette su scala comparabile a quella della Cina e che la produzione interna nei due paesi era destinata essenzialmente alla fabbricazione delle cosiddette biciclette da città, un modello di base fabbricato in quantitativi trascurabili a Taiwan. Un altro gruppo di produttori che ha contestato la scelta di Taiwan ha proposto, senza tuttavia presentare elementi giustificativi, di scegliere come paese analogo la Malaysia, l'Indonesia oppure la Thailandia.

- (19) La Commissione si è quindi rivolta ai principali produttori di biciclette dei quattro paesi suddetti per chiedere la loro collaborazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta positiva.
- (20) In tali circostanze la Commissione ha accuratamente esaminato se, contrariamente al parere espresso dai produttori cinesi suddetti, la scelta di Taiwan come paese analogo fosse « appropriata ed equa » ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Con una produzione annua di 7 milioni di unità, Taiwan è al quarto posto su scala mondiale dopo la Cina (32 milioni), l'India e il Giappone (8 milioni ciascuno). Ai fini della presente determinazione, la differenza con l'India riguardo alle dimensioni della produzione è insignificante. Sul mercato di Taiwan, inoltre, la concorrenza è particolarmente intensa a causa del numero elevato di fornitori interni. La Commissione ha infine accertato che i modelli di Taiwan erano sostanzialmente comparabili ai modelli cinesi contenuti nel campione. Il fatto che la produzione cinese destinata al mercato interno sia costituita

principalmente da biciclette da città non è rilevante, in quanto questi modelli non sono esportati nella Comunità.

- (21) Taiwan è stato quindi considerato un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale relativo alle esportazioni cinesi nella Comunità e, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi dei singoli modelli di biciclette venduti dai produttori di Taiwan sul mercato interno.

3. Prezzo all'esportazione

i) *Taiwan*

- (22) Per le vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per l'esportazione nella Comunità.
- (23) Quando le vendite sono state effettuate a società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto al primo acquirente indipendente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato tenuto conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un margine di profitto del 5 %, che è stato considerato ragionevole alla luce delle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta riguardo al margine di profitto degli importatori indipendenti.

ii) *Repubblica Popolare Cinese*

- (24) Tutte le vendite all'esportazione sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.
- (25) Una società con sede a Hong Kong ha esportato nella Comunità biciclette che sono state dichiarate di origine cinese. Le biciclette erano state fabbricate nella Repubblica Popolare Cinese in uno stabilimento statale e spedite ad Hong Kong contro il pagamento di un importo pari al costo di produzione, compresa la manodopera. Non esisteva un prezzo di fattura nella transazione tra lo stabilimento cinese e l'esportatore di Hong Kong che ha venduto i prodotti nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base al prezzo di fattura applicato dalla società di Hong Kong per le vendite nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Questi prezzi sono stati debitamente adeguati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 di detto regolamento (vedi punto 28).

4. Confronto

i) *Taiwan*

(26) A fini di un equo confronto, i valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni e a livello franco fabbrica. Per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi sono stati applicati adeguamenti conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nei casi in cui sono stati presentati elementi di prova sufficienti. Gli adeguamenti riguardavano le differenze relative ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, garanzie, commissioni e retribuzioni del personale di vendita.

(27) Alcuni produttori di Taiwan hanno chiesto un adeguamento per tener conto del fatto che le loro vendite all'esportazione rientravano nelle cosiddette transazioni OEM (original equipment manufactures), ovvero erano state effettuate a società che rivendevano i prodotti importati con la propria marca. I produttori hanno sostenuto che tali vendite non potevano essere confrontate con le vendite sul mercato interno dei prodotti commercializzati con la loro marca, in quanto le vendite OEM sarebbero state realizzate a prezzi inferiori, dovuti a differenze inerenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai margini di profitto. Anche se in altri casi il Consiglio e la Commissione hanno accolto richieste analoghe, la Commissione non ha potuto applicare l'adeguamento chiesto dai produttori di Taiwan poiché è stato accertato che i prezzi, i costi e i profitti relativi alle vendite OEM sul mercato di Taiwan erano comparabili a quelli relativi alle vendite dei prodotti di marca.

ii) *Repubblica Popolare Cinese*

(28) I valori normali e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati prendendo in esame le singole transazioni. Gli adeguamenti per le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Gli adeguamenti riguardavano, tra l'altro, le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione e movimentazione.

(29) I produttori cinesi hanno chiesto adeguamenti del valore normale per tener conto di differenze di qualità e di costi della manodopera tra i loro prodotti e i corrispondenti modelli di Taiwan.

La Commissione ha quindi esaminato se le presunte differenze qualitative potevano essere considerate differenze inerenti alle caratteristiche

fisiche dei prodotti tali da incidere sulla percezione dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Ai fini del confronto la Commissione ha cercato di prendere in considerazione modelli di Taiwan più semplici dei modelli cinesi comparabili. Per quanto riguarda eventuali differenze relative ai costi della manodopera, la Commissione ricorda che nei confronti dei paesi a commercio di stato, nei quali i costi non sono determinati da forze di mercato, non si possono prendere in considerazione tali differenze ai fini del confronto tra il valore normale, calcolato in base al prezzo vigente sul mercato di un paese terzo e i prezzi all'esportazione.

5. Margini di dumping

i) *Taiwan*

(30) Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione risulta l'esistenza di un margine di dumping limitato per alcune società comprese nel campione. La media ponderata dei margini di dumping per tutte le società sottoposte all'inchiesta, espressa in percentuale del valore cif, era pari all'1,05 %. La Commissione ritiene pertanto che il margine di dumping relativo a Taiwan debba essere considerato trascurabile.

ii) *Repubblica Popolare Cinese*

(31) Alcuni produttori cinesi che operano in associazione con imprese non cinesi (le cosiddette joint ventures straniere) e situati nella Zona economica speciale della Cina hanno chiesto di essere considerati separatamente con l'istituzione di dazi antidumping particolari per le loro esportazioni.

(32) La Commissione rileva che non è possibile stabilire valori normali distinti per i diversi produttori, in quanto il valore normale per un paese in cui non vige l'economia di mercato, come la Cina, deve essere stabilito conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

(33) La Commissione considera inoltre che, per quanto riguarda i paesi con una pianificazione economica centrale, gli esportatori possono essere esaminati singolarmente solo in casi eccezionali, poiché le autorità statali possono decidere di convogliare le esportazioni attraverso l'esportatore con il dazio antidumping inferiore, senza tener conto dei costi relativi dei prodotti delle diverse imprese.

(34) La Commissione è disposta ad accordare un trattamento individuale, vale a dire a tener conto dei prezzi all'esportazione dei singoli produttori ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio e quindi dei dazi antidumping, se gli esportatori dimostrano di gestire la loro politica di vendita in

modo autonomo rispetto allo stato, agli enti pubblici e alle aziende pubbliche e se possono provare che tale autonomia continuerà in futuro (per esempio se non esistono accordi secondo i quali in futuro possa essere invocato un controllo che per il momento non viene esercitato). La facoltà dello stato o di un suo ente di bloccare determinate decisioni fondamentali della società impedisce a quest'ultima di operare in piena autonomia.

- (35) In particolare la Commissione ritiene che il semplice fatto che una società sia situata nella Zona economica speciale non è sufficiente per dimostrare che essa opera in modo autonomo.
- (36) Nella fattispecie nessuna delle società sottoposte all'inchiesta ha sinora presentato alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che fruisce attualmente e che prevede di fruire anche in futuro del grado di autonomia necessario per essere considerata separatamente. Nel corso dell'inchiesta la Commissione continuerà tuttavia ad esaminare la questione con le società interessate.
- (37) Il margine di dumping relativo alla Cina deve quindi essere calcolato in media ponderata dei margini degli esportatori inseriti nel campione. Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione risulta l'esistenza di pratiche di dumping con un margine che, espresso in media ponderata e in percentuale del valore cif, è pari al 34,4 %.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo globale, volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (38) Le importazioni di biciclette oggetto di dumping originarie della Repubblica Popolare Cinese sono passate da 693 600 unità nel 1989 a 2 100 600 unità nel periodo dell'inchiesta, con un aumento superiore al 200 % in un periodo di due anni e nove mesi, che corrisponde quindi ad un aumento medio annuo superiore al 70 %. Il consumo è aumentato in misura minore, passando da 15 045 600 unità nel 1989 a 19 910 500 unità nel periodo dell'inchiesta. In tutto il periodo il consumo è quindi aumentato del 32,3 %.
- (39) La quota di mercato dei produttori cinesi, pari al 4,6 % nel 1989, è salita al 10,5 % nel periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 33 % al 27 %.

2. Prezzi dei prodotti importati

- (40) La Commissione ha confrontato i prezzi dei modelli delle biciclette cinesi esportate con quelli dei modelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine tutti i modelli di biciclette prodotti dall'industria comunitaria sono stati classificati in un centinaio di gruppi, creati in base a tre criteri: categoria (vedi punto 9), materiale del telaio e numero dei cambi di velocità. La stessa classificazione è stata applicata, per i singoli esportatori cinesi compresi nel campione, ai modelli esportati nella Comunità.
- (41) Per i singoli esportatori e per ogni gruppo sono stati calcolati i prezzi medi, che sono stati confrontati con i prezzi medi di ciascun gruppo corrispondente dell'industria comunitaria.
- (42) Il confronto è stato effettuato in base alle vendite al primo acquirente indipendente. Sono state prese in considerazione le differenze inerenti al livello del canale di distribuzione e sono stati applicati adeguamenti in funzione delle informazioni fornite dagli operatori del settore.
- (43) La sottoquotazione dei prezzi è stata quindi calcolata come la differenza media tra i prezzi cif, dazio corrisposto, degli esportatori interessati e i prezzi applicati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, debitamente adeguati al livello franco fabbrica. Le differenze tra i prezzi sono state espresse in percentuale del valore cif.
- (44) È stata in tal modo accertata una notevole sottoquotazione dei prezzi. Per le esportazioni cinesi la media ponderata del margine di sottoquotazione era del 43,8 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- a) *Produzione, capacità, indice di utilizzazione degli impianti e scorte*
- (45) La produzione dell'industria comunitaria interessata è passata da 5 673 000 unità nel 1989 a 5 945 000 unità nel periodo dell'inchiesta.
- (46) L'industria comunitaria, per mantenere o rafforzare la sua posizione sul mercato delle biciclette, caratterizzato dalla costante espansione della domanda, ha aumentato la propria capacità di produzione da 8,7 milioni di unità nel 1989 a 9,1 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Dato che, tuttavia, non è stato possibile aumentare la produzione e le vendite in misura corrispondente alla crescita del mercato, l'indice di utilizzazione degli impianti, che era passato dal 65 % nel 1989 al 71 % nel 1990, è nuovamente sceso al 65,1 % nel periodo dell'inchiesta.

(47) Il livello delle scorte dell'industria comunitaria è passato da 325 000 unità nel 1989 a 410 000 unità alla fine del periodo dell'inchiesta, con un incremento del 26 %.

b) *Vendite e quote di mercato*

(48) Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, mentre il consumo apparente è aumentato del 32,3 %, le vendite dell'industria comunitaria sono rimaste stazionarie, passando da 5 000 000 di unità a 5 300 000 unità, con un incremento annuo inferiore al 2 %.

(49) Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria interessata è passata dal 33,3 % al 27,0 %.

c) *Andamento dei prezzi*

(50) Riguardo all'esame dell'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria, la Commissione ha accertato che negli ultimi anni le caratteristiche tecniche delle biciclette sono nettamente aumentate in termini quantitativi e qualitativi. Non è quindi stato possibile stabilire con sufficiente precisione l'andamento dei prezzi di ciascuno dei numerosi modelli. Dall'esame di numerosi campioni è comunque emerso che i prezzi non hanno seguito lo sviluppo dei modelli. In molti casi i prezzi sono diminuiti nonostante i miglioramenti qualitativi e l'evoluzione dei modelli.

d) *Redditività*

(51) Se la produzione e le vendite dell'industria comunitaria fossero aumentate in misura corrispondente alla crescita del mercato, i produttori comunitari avrebbero realizzato economie di scala e quindi maggiori profitti. La Commissione ha invece accertato che i profitti sono diminuiti. Gli utili sulle vendite dell'industria comunitaria, al lordo delle imposte, sono scesi dal 6,9 % nel 1989 al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta. Tali cifre non riflettono tuttavia la reale situazione, poiché alcune imprese, che complessivamente producevano un milione di unità, hanno subito gravi perdite e hanno deciso di cessare l'attività.

e) *Investimenti*

(52) Per mantenere o rafforzare la sua posizione in un mercato in espansione, l'industria comunitaria ha intensificato gli investimenti, che sono passati da 20,7 milioni di ECU nel 1989 a 25,3 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta.

4. Conclusioni in materia di pregiudizio

(53) Negli ultimi quattro anni il mercato comunitario delle biciclette ha avuto una crescita superiore al 50 %. In una situazione normale, l'industria comu-

nitaria avrebbe potuto rispondere al sostanziale aumento della domanda con un incremento del volume delle vendite, che le avrebbe permesso di ridurre i costi e di aumentare i profitti. L'industria comunitaria, tuttavia, non ha tratto alcun vantaggio dall'espansione del mercato. A causa del ristagno delle vendite l'industria comunitaria ha perso quote di mercato, mentre le importazioni di biciclette di origine cinese sono triplicate tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. I costi dell'industria comunitaria sono inoltre saliti in seguito all'aumento del livello delle scorte. La pressione esercitata dagli esportatori della Repubblica Popolare Cinese sui prezzi delle biciclette nella Comunità ha eroso la redditività e vanificato gli investimenti dell'industria comunitaria. Il fatto che l'industria comunitaria avesse effettuato tali investimenti metteva in evidenza il suo impegno nella produzione di biciclette e la sua intenzione di rimanere competitiva.

(54) In considerazione degli effetti negativi che tali elementi hanno avuto sulla situazione economica e finanziaria dell'industria comunitaria, si ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

a) *Consegne delle importazioni oggetto di dumping*

(55) Alcuni produttori cinesi interamente controllati dallo Stato hanno sostenuto che, per valutare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, le loro vendite di biciclette dovevano essere esaminate separatamente rispetto alle vendite effettuate dalle joint ventures cinesi, in quanto i rispettivi prodotti avrebbero presentato differenze sostanziali in termini di caratteristiche fisiche, qualità, prezzo, volume, canali di distribuzione e trattamento doganale. La Commissione ha considerato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il pregiudizio provocato all'industria comunitaria da importazioni da uno o più paesi deve essere valutato globalmente e non, come propongono gli esportatori in questione, singolarmente oppure nei confronti di un determinato gruppo di produttori. Tutte le esportazioni dalla Repubblica Popolare Cinese sono state quindi esaminate cumulativamente.

(56) Per valutare in quale misura il pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovesse essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping in questione, la Commissione ha accertato che l'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con la diminuzione della quota di mercato e con il calo della redditività dell'industria comunitaria.

- (57) Il mercato delle biciclette è inoltre trasparente e le decisioni degli acquirenti sono essenzialmente determinate da considerazioni di prezzo. La rilevante sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati ha quindi avuto gravi conseguenze sul livello dei prezzi nella Comunità e sul volume delle vendite dell'industria comunitaria.

b) Altri fattori

- (58) Un produttore cinese ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto, almeno in parte al fatto che i produttori comunitari non avevano reagito con sufficiente rapidità all'aumento della domanda di mountain bikes. Il produttore ha affermato che era normale che, in un periodo di espansione della domanda, le importazioni compensassero le carenze dell'offerta dovute all'incapacità dell'industria comunitaria di soddisfare tempestivamente la maggiore domanda.

La Commissione non ha tuttavia trovato alcun elemento tale da confermare queste affermazioni. L'industria comunitaria ha iniziato a produrre mountain bikes già nel 1980 e la sua capacità di produzione era sufficiente per soddisfare la domanda. La Commissione ha accertato che il pregiudizio non era dovuto all'insufficiente capacità di produzione, bensì alle importazioni di grandi quantitativi di biciclette dalla Repubblica Popolare Cinese a prezzi eccessivamente bassi, che hanno impedito all'industria comunitaria di mantenere un livello dei prezzi sufficiente per compensare l'incremento dei costi, provocato essenzialmente dall'aumento dei prezzi dei componenti.

- (59) Per quanto riguarda i canali di distribuzione, è stato affermato che i produttori comunitari rifiutavano di rifornire i grandi magazzini e i punti di vendita della grande distribuzione. Non è stato tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di questa affermazione. È stato invece accertato che quasi tutti i produttori utilizzavano vari canali di distribuzione in misura diversa secondo il tipo di cliente e di prodotto.
- (60) La quota di mercato delle importazioni originarie di altri paesi terzi è passata dal 12,6 % nel 1988 al 22,1 % nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è passata dal 4,2 % al 10,5 %. La maggior parte delle importazioni nella Comunità da altri paesi terzi era costituita dalle importazioni da Taiwan, che nello stesso periodo sono aumentate dal 5,6 % al 13,6 %. La loro incidenza sull'industria comunitaria può tuttavia essere valutata separatamente rispetto a quella delle importazioni dalla Cina. La Commis-

sione ha esaminato i prezzi all'esportazione dei prodotti di Taiwan e ha riscontrato, applicando lo stesso metodo esposto nei punti 35-38, che non esisteva una netta sottoquotazione dei prezzi da parte dei produttori di Taiwan. I prezzi unitari delle biciclette originarie di Taiwan erano in media lievemente superiori ai prezzi dell'industria comunitaria e nettamente superiori ai prezzi dei prodotti cinesi.

- (61) Anche se non si può escludere che altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, possano aver avuto effetti negativi sull'industria comunitaria, si deve concludere che l'aumento del volume e i bassi prezzi delle esportazioni cinesi sono stati le cause del ristagno delle vendite dei produttori comunitari e dell'erosione dei prezzi delle biciclette nella Comunità. Queste esportazioni, considerate isolatamente, hanno quindi provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (62) Nell'esame dell'interesse della Comunità, la Commissione ha accertato che dal 1987 in poi l'industria comunitaria, compatibilmente con le proprie risorse, ha aumentato gli investimenti annui per espandere la capacità di produzione e per migliorare l'efficienza. Sono stati inoltre attuati interventi considerevoli per razionalizzare il processo produttivo. Questi elementi dimostrano che l'industria comunitaria intendeva rimanere competitiva in tale settore. Se le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping non venissero eliminate, l'esito delle iniziative avviate dai produttori comunitari sarebbe pregiudicato e la posizione dell'industria si indebolirebbe ulteriormente. Inoltre, dato che un numero crescente di produttori dovrebbe affrontare la prospettiva di cessare l'attività, gli effetti sull'occupazione sarebbero estremamente gravi (l'industria occupa attualmente 8 700 persone) e la crisi colpirebbe anche i produttori europei di componenti per biciclette, che costituiscono oltre il 70 % del valore del prodotto finito.
- (63) Risulta inoltre che è attualmente in corso in Cina la costruzione di nuovi impianti, che aumenteranno in misura considerevole la capacità di produzione, in particolare per quanto riguarda le imprese Asia Bicycle Co., Xiamen Euro Bike e Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corp. La zona di sviluppo di Kunshan in Cina dovrebbe inoltre diventare uno dei più grandi centri di produzione di biciclette del mondo, pari a quello di Shenzhen che già dispone della capacità necessaria per produrre annualmente oltre 5 milioni di biciclette. Dopo il periodo dell'inchiesta i produttori cinesi, secondo le loro stesse dichiarazioni, hanno già aumentato la loro

capacità di produzione di circa l'11 % nel 1992. Si può quindi prevedere che nel 1993 e nel 1994 le esportazioni cinesi aumenteranno nettamente. In tali condizioni, se gli effetti delle importazioni oggetto di dumping non fossero eliminati, a più lungo termine sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria. È quindi necessario intervenire per tutelare gli interessi dell'industria comunitaria e dei settori collegati.

- (64) Per quanto riguarda gli interessi dei consumatori, la Commissione è consapevole del fatto che l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di biciclette dalla Repubblica Popolare Cinese, che hanno una quota di mercato del 10 %, implicherà un aumento del prezzo di queste biciclette, a condizione che il rivenditore trasferisca l'aumento al consumatore. Il dazio antidumping intende tuttavia ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario, eliminando gli effetti negativi delle pratiche di dumping. Tale situazione, a lungo termine, rappresenta un vantaggio anche per il consumatore. Lo svantaggio temporaneo di un aumento dei prezzi per il consumatore deve quindi essere considerato alla luce delle conseguenze che l'industria comunitaria subirebbe se non venisse istituito un dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese. Tali conseguenze si manifesterebbero con chiusure di stabilimenti, aumento della disoccupazione e perdita di competitività per le imprese restanti.

- (65) In tali circostanze la Commissione conclude che l'istituzione di misure volte a ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato dei prodotti in questione corrisponde all'interesse della Comunità, in quanto consentirà all'industria comunitaria di realizzare adeguati utili sulle vendite, eliminando in tal modo gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica Popolare Cinese.

H. DAZIO PROVVISORIO

- (66) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il livello del dazio provvisorio deve essere pari al margine di dumping oppure all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, qualora quest'ultimo importo sia inferiore al margine di dumping. Dato che il livello del pregiudizio, provocato dalla sottoquotazione dei prezzi, supera il margine di dumping accertato nei

confronti dei produttori inseriti nel campione, il dazio deve essere pari alla media ponderata dei margini di dumping dei singoli produttori del campione.

- (67) È necessario fissare il termine entro cui le parti notoriamente interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e che dovrebbero essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore di cui al codice NC 8712 00, originarie della Repubblica Popolare Cinese.
2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 34,4 %.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio adotti misure definitive prima della scadenza di tale periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 551/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per la segala panificabile accettata all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di segala panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.
3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	25 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 551/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III

FORNITURA A MEZZO NAVE

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Il sottoscritto :
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV

Prescrizioni per la consegna

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipeda.

Una partita di 25 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 25 000 t: arrivo tra il 10 e il 12 maggio 1993;

— oppure in due consegne di

— 12 500 t: arrivo tra il 10 e il 12 maggio 1993,

— 12 500 t: arrivo tra il 17 e il 19 maggio 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipeda lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 552/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 12 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 12 500 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 12 500 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 12 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.
3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen	12 500

ALLEGATO II

**Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 12 500 t di frumento tenero panificabile
detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

[Regolamento (CEE) n. 552/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipeda.

Una partita di 12 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

- in una sola fornitura di 12 500 t: arrivo tra il 29 e il 31 maggio 1993 ;
- oppure in due consegne di
 - 6 250 t: arrivo tra il 29 e il 31 maggio 1993,
 - 6 250 t: arrivo tra il 5 e il 7 giugno 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipeda lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 553/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione ⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 ⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 27 500 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 27 500 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 27 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Rouen	27 500

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 553/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipėda.

Una partita di 27 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 27 500 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993;

— oppure in due consegne di

— 13 750 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993,

— 13 750 t: arrivo tra il 26 e il 28 aprile 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipėda lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 12 500 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per la segala panificabile accettata all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lettonia di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 12 500 t di segala panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 12 500 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 12 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lettoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Bremen/Niedersachsen	12 500

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 12 500 t di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 554/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lettone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lettone di Riga.

Una partita di 12 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 12 500 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993;

— oppure in due consegne di

— 6 250 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993,

— 6 250 t: arrivo tra il 26 e il 28 aprile 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Riga le permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 555/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lettonia di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 20 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lettoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento dalla fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Rouen/Caen	20 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 555/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lettone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lettone di Riga.

Una partita di 20 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 20 000 t : arrivo tra il 3 e il 5 maggio 1993 ;

— oppure in due consegne di

— 10 000 t : arrivo tra il 3 e il 5 maggio 1993,

— 10 000 t : arrivo tra il 10 e il 12 maggio 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Riga le permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 556/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura all'Estonia di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 12 500 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo estone di Tallinn.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 12 500 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 12 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.
3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settore.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità estoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indi-

cati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità estoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Hamburg/Niedersachsen	12 500

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 556/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo estone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto estone di Tallinn.

Una partita di 12 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 12 500 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993;

— oppure in due consegne di:

— 6 250 t: arrivo tra il 19 e il 21 aprile 1993,

— 6 250 t: arrivo tra il 26 e il 28 aprile 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Tallinn lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 15 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura all'Estonia di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 15 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo estone di Tallinn.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 15 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 15 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1° aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità estoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento danese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità estoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Sjælland	15 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura all'Estonia di 15 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento danese

[Regolamento (CEE) n. 557/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto:
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo estone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto estone di Tallinn.

Una partita di 15 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

- in una sola fornitura di 15 000 t: arrivo tra il 3 e il 5 maggio 1993;
- oppure in due consegne di
 - 7 500 t: arrivo tra il 3 e il 5 maggio 1993,
 - 7 500 t: arrivo tra il 10 e il 12 maggio 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Tallinn lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

relativo al metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86 e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 426/86, per i prodotti elencati nell'allegato III, per tenore di zuccheri addizionati si intende la percentuale letta al rifrattometro, moltiplicata per un coefficiente e diminuita di una cifra specifica;

considerando che il metodo rifrattometrico da applicare è stato definito dal regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce i metodi di misurazione dello zucchero nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che si è rivelato necessario apportare alcune modifiche a tale metodo, in particolare per precisare il procedimento per i prodotti alcolici; che l'applicazione del nuovo metodo previsto dal presente regolamento rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86;considerando che l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86 implica un adeguamento dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92⁽⁵⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il metodo rifrattometrico da utilizzare per la determinazione del tenore di zucchero per i prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 è illustrato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 543/86 è abrogato.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue: i rinvii al regolamento (CEE) n. 543/86 nella nota complementare 1 del capitolo 8 e nelle note complementari 2 e 6 del capitolo 20 sono sostituiti da rinvii al presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 8.

ALLEGATO

METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI**I. Campo d'applicazione**

L'applicabilità di questo metodo dipende dal tenore di zucchero del prodotto da analizzare. La presenza di aminoacidi, di sali di acidi organici, di sali inorganici, di materie grasse, di flavonoidi e di alcole fa variare l'indice di rifrazione.

II. Definizione

Per tenore di residuo secco solubile determinato rifrattometricamente si intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente, in determinate condizioni, lo stesso indice di rifrazione del prodotto da analizzare. La percentuale è espressa in grammi per 100 grammi (g/100 g) del prodotto.

III. Principio

Deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione.

IV. Apparecchiatura

Rifrattometro del tipo Abbe

Questo apparecchio deve consentire di determinare il tenore di saccarosio, in percentuale della massa, con una precisione di $\pm 0,1$ %.

Il rifrattometro deve essere munito di un termometro la cui scala si estenda almeno da $+ 15^{\circ}\text{C}$ a $+ 25^{\circ}\text{C}$, nonché di un dispositivo per la circolazione dell'acqua che permetta di aggiustare la temperatura con una approssimazione di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Le istruzioni per l'uso dello strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la taratura e la fonte luminosa.

V. Procedura da seguire**1. Preparazione del campione****1.1. Prodotti liquidi**

Mescolare con cura il campione e procedere alla determinazione.

1.2. Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione

Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo aver mescolato con cura. Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e, dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato.

1.3. Prodotti densi (marmellate e gelatine)

Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, con una tolleranza di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata.

Far bollire lentamente per due o tre minuti mescolando con un bastoncino di vetro.

Raffreddare e versare il contenuto del becher, usando acqua distillata come liquido di lavaggio, in un recipiente appropriato e tarato, aggiungere acqua distillata in modo da ottenere una massa di prodotto di circa 200g, pesare questa massa con un'approssimazione di 0,01 g e mescolare con cura.

Dopo venti minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Buchner.

Effettuare la determinazione sul prodotto filtrato.

1.4. Prodotti congelati

Dopo lo scongelamento e l'eliminazione dei noccioli e delle logge carpellari, mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento e procedere conformemente ai punti 1.2 o 1.3.

1.5. Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi

Tagliare a pezzettini il campione da laboratorio — o parte di esso —, eliminare i noccioli e le logge carpellari, mescolare con cura.

Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g. Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale a cinque volte la massa del prodotto. Riscaldare a bagnomaria per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro. Dopo il raffreddamento, procedere come indicato al punto 1.3.

1.6. Prodotti alcolici

Introdurre in un becher tarato circa 100 g del campione pesati con una tolleranza di 0,01 g. Porre il becher in un bagnomaria di acqua bollente per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro e, se necessario, aggiungendo acqua distillata.

Se il tenore di alcole del prodotto è superiore al valore approssimativo di 5 % mas, aggiungere nuovamente acqua distillata e riscaldare a bagnomaria per quarantacinque minuti.

Pesare, filtrare se necessario e procedere alla determinazione.

2. Determinazione

Portare il campione alla temperatura di misurazione immergendo il recipiente che lo contiene in un bagnomaria alla temperatura richiesta.

Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro, ed effettuare la misurazione secondo le istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato.

Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza di 0,1 %.

Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato.

VI. Espressione dei risultati

Metodo di calcolo e formula

Il tenore di residuo secco solubile, espresso convenzionalmente in grammi di saccarosio per cento grammi di prodotto, viene calcolato come segue.

Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta.

Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 °C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella allegata.

Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di residuo secco solubile (M) è calcolato secondo la formula:

$$M = M' \times \frac{100}{E}$$

dove M' è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 g di prodotto, indicata dal rifrattometro, ed E è la massa, in grammi, di prodotto per 100 g di soluzione.

Correzione da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 °C

Temperatura °C	Saccarosio in grammi per 100 g di prodotto									
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75
	Sottrarre									
15	0,25	0,27	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36
16	0,21	0,23	0,27	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31	0,23
17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,17
18	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,12	0,12	0,09
19	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05
	Aggiungere									
21	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
23	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
24	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
25	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37

Le variazioni della temperatura di determinazione rispetto a 20 °C non devono superare ± 5 °C.

REGOLAMENTO (CEE) N. 559/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 498/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,32 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 560/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/93⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)n. 3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,080 ECU/100 kg.
2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3143/92 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/92 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ottava gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	38,85
1509 10 90 900	63,00
1509 90 00 100	48,90
1509 90 00 900	76,00
1510 00 90 100	8,45
1510 00 90 900	38,00

(1) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 modificato.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).

REGOLAMENTO (CEE) N. 562/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 541/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,38 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,38 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,38 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,38 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,07
1701 99 10	44,07
1701 99 90	44,07 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3844/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le restituzioni per i prodotti del settore del pollame;

considerando che l'esame della situazione del mercato nel settore del pollame, consente di constatare l'esistenza di

difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione; che tale situazione determina la domanda di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi; che è necessario sospendere d'urgenza la fissazione anticipata delle restituzioni e non dar seguito alle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa nel periodo compreso tra l'11 e il 15 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 24.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativa ad interventi finanziari della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera nel 1993

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/147/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 9 dicembre 1992, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha notificato alla Commissione l'importo compensativo previsto per l'anno 1993, nel quadro della terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone, nonché gli importi di compensazione sia tra bacini minerari (« Revierausgleich ») sia per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili (« Ausgleich für niederflüchtige Kohle »), per l'anno 1993.

Secondo le notifiche del governo tedesco, gli importi di aiuto sono di :

- 5 100 milioni di marchi tedeschi costituiti da entrate del fondo di compensazione per l'anno 1993, corrispondenti ad un tasso di prelievo (« Kohlepfennig ») del 7,5 %, di cui 5 000 milioni di marchi tedeschi quali spese correnti per l'anno 1993 ;

- 271,5 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1993 destinati alla compensazione tra bacini minerari e alla compensazione per il carbone a basso tenore di materie volatili, per rispettivamente 197,6 e 73,9 milioni di marchi tedeschi.

II

Il fondo compensativo (« Ausgleichsfonds »), iscritto nella terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone, è destinato a compensare in parte la differenza di prezzo di 11,5 milioni di tonnellate equivalente carbone (tec) che esiste tra il carbon fossile comunitario e quello importato e quella di 23 milioni di tec che esiste tra il carbone comunitario e l'olio combustibile.

Il sistema riguarda pertanto un volume annuo di 34,5 milioni di tec di carbon fossile comunitario.

Esso rappresenta una misura connessa con la commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sui bilanci pubblici, è tuttavia finanziata da prelievi tassativamente prescritti dallo Stato.

Il sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera e rappresenta quindi un aiuto indiretto a favore di tale industria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA. La Commissione deve pertanto deliberare su questa misura in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione.

Gli interventi finanziari relativi alle compensazioni tra bacini minerari e per il carbone fossile a basso tenore di sostanze volatili sono destinati a coprire in parte le minori entrate provenienti da alcune vendite di carbone di varie imprese tedesche alle centrali termiche. Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, la compensazione tra

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

bacini minerari riguarda un volume di circa 9,3 milioni di tec, mentre quella per l'utilizzo di carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili concerne un volume di circa 5,1 milioni di tec. Questi due interventi finanziari sono stati notificati dal governo tedesco ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 2064/86/CECA, quali aiuti diretti a favore dell'industria carboniera, in conformità dell'articolo 1 della stessa.

III

Gli interventi finanziari effettuati con il fondo di compensazione finanziato dal « Kohlepfennig », dall'entrata in vigore della terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone, sino al 31 dicembre 1992, superano i 50 miliardi di marchi tedeschi.

Dal 1° gennaio 1990, gli interventi finanziari di compensazione tra bacini minerari e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili non sono più finanziati dal fondo di compensazione (« Ausgleichsfonds ») nel quadro della terza legge bensì sono iscritti al bilancio federale.

Nonostante la modifica avvenuta nelle modalità di finanziamento, le misure intese alla compensazione tra i bacini minerari e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili devono essere considerate interventi ad effetto equivalente alla normativa precedentemente prevista dalla terza legge, come precisato all'articolo 2 della decisione 89/296/CECA della Commissione (¹).

IV

L'intervento previsto a titolo delle spese correnti tramite il finanziamento del fondo di compensazione previsto dalla terza legge cui si aggiungono le misure di effetto equivalente intese alla compensazione tra bacini minerari e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili riguardano pertanto l'importo complessivo degli interventi finanziari destinati, direttamente o indirettamente, al carbon fossile oggetto delle disposizioni della terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone per l'anno 1993, pari a 5 271,5 milioni di marchi tedeschi.

L'intervento finanziario per l'anno 1993, pur essendo superiore al volume di aiuti autorizzato dalla Commissione per gli anni 1988 e 1989, è leggermente regressivo rispetto agli anni 1990, 1991 e 1992.

V

L'evoluzione registrata deve essere valutata tenendo conto degli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché delle

condizioni stabilite nella decisione 89/296/CECA, in particolare quelle dell'articolo 2, e infine degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del trattato CECA.

A questo proposito occorre sottolineare che la terza legge tedesca sull'elettricità prodotta con il carbone ha soltanto l'effetto di stabilizzare la produzione e prescinde dagli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA e in particolare da quello di migliorare la competitività o di creare nuove capacità economicamente redditizie.

I parametri previsti da detta legge possono determinare investimenti in capacità di produzione che non garantiscono l'economicità a lungo termine.

Infine, la legge non riguarda in primo luogo la soluzione di problemi sociali e regionali connessi all'andamento dell'industria carboniera.

VI

Dato il carattere transitorio della decisione n. 2064/86/CECA, che scade il 31 dicembre 1993, e la necessità di conseguire la redditività a lungo termine dell'industria carboniera, è opportuno che gli aiuti comunitari siano sufficientemente regressivi e siano accompagnati da un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento, quale citato tra le condizioni di applicazione della decisione 89/296/CECA.

Con la decisione 89/296/CECA relativa ad un intervento finanziario della Germania a favore dell'industria carboniera per il 1988, conformemente alla terza legge, la Commissione aveva invitato il governo tedesco a presentare, congiuntamente ad un piano di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera, un programma di riduzione dei pagamenti compensativi effettuati in base alla terza legge sull'elettricità prodotta con il carbone o di ogni altro intervento di effetto equivalente; in risposta, il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento del settore che prevede, al più tardi per il 1997, una riduzione di 5,9 milioni di tonnellate equivalente carbone della produzione di carbone destinato alle centrali termiche.

La Commissione rileva che il contesto sociale e regionale che caratterizza l'industria carboniera della Repubblica federale di Germania, associato alla staticità tecnica propria di questa industria e alle difficoltà incontrate nel corso delle trattative con le parti sociali, ha determinato il rinvio dell'attuazione dei piani richiesti dalla Commissione nella decisione 89/296/CECA.

Dato che la riduzione di capacità interverrà con la chiusura delle unità di produzione meno redditizie, le misure previste contribuiscono ad accrescere la competitività dell'industria carboniera comunitaria.

(¹) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 52.

La riduzione di capacità di produzione da realizzarsi entro il 1997 non contribuirà comunque a rafforzare in modo considerevole la competitività dell'industria carboniera tedesca. Allo stato attuale delle cose, i costi di produzione continueranno infatti a crescere; ne deriva pertanto una necessità di continuare e rafforzare la ristrutturazione dell'industria per poter avviare un processo di notevole riduzione degli aiuti.

La Commissione accoglie favorevolmente l'iscrizione a bilancio dell'aiuto alla compensazione tra i bacini minerari («*Revierausgleich*») e al carbon fossile a basso tenore di materie volatili («*Ausgleich für niederflüchtige Kohle*») che costituisce un primo passo verso una maggiore trasparenza dei sistemi di aiuto a favore del carbone destinato alle centrali termiche. Il carattere decrescente dell'aiuto contribuirà a rafforzare in una certa misura la disciplina finanziaria nelle imprese interessate.

In riferimento a quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure di aiuto previste dalla Repubblica federale di Germania siano compatibili con l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA della Commissione.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità dei contratti di acquisto di carbone tedesco conclusi dai produttori di elettricità («*Jahrhundertvertrag*») con il disposto dei trattati; inoltre, essa non ha effetto oltre la data di scadenza della decisione n. 2064/86/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato, per l'anno 1993, il pagamento compensativo previsto dalla terza legge sull'elettricità prodotta dal

carbone per un importo massimo di 5 000 milioni di marchi tedeschi.

Articolo 2

La misura finanziaria che costituisce la compensazione tra i bacini minerari («*Revierausgleich*») e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili («*Ausgleich für niederflüchtige Kohle*») per il 1993, è autorizzata per un importo massimo di 271,5 milioni di marchi tedeschi.

Articolo 3

Entro il 30 giugno 1994, il governo tedesco comunica alla Commissione gli importi degli aiuti effettivamente versati, per il 1993, ai fini della compensazione tra bacini minerari («*Revierausgleich*») e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili («*Ausgleich für niederflüchtige Kohle*»).

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

che modifica la decisione 81/526/CEE, relativa alle condizioni di polizza sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera

(93/148/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 16,

considerando che la decisione 81/526/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 83/70/CEE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera; che tali importazioni di carni fresche provengono da animali svizzeri;

considerando che le competenti autorità della Svizzera hanno fornito garanzie circa l'applicazione nel loro paese della legislazione veterinaria comunitaria riguardante le condizioni sanitarie necessarie per l'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi;

considerando che, ai fini delle suddette garanzie ed in conformità con i requisiti dell'articolo 14 della direttiva 72/462/CEE, è opportuno autorizzare l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera, ma non necessariamente di origine svizzera;

considerando inoltre che la Comunità ha adottato misure di polizia sanitaria in relazione all'afta epizootica e alla peste suina classica;

considerando che è quindi necessario modificare la decisione 81/526/CEE e, in particolare, prescrivere un attestato supplementare che garantisca che le carni fresche

importate dalla Svizzera soddisfano i requisiti della direttiva 72/462/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 81/526/CEE della Commissione è modificata come segue:

- 1) Gli articoli 2 e 4 sono soppressi.
- 2) L'allegato A è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 25.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche⁽¹⁾ di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione :

Numero del certificato di sanità⁽²⁾ :

Paese speditore : SVIZZERA

Ministero :

Dipartimento :

Riferimenti :

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di :

(specie animale)

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Peso netto :

II. Origine e provenienza delle carni

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del/dei macello/i riconosciuto/i :

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del/dei laboratori/i di sezionamento riconosciuto/i :

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del/dei magazzino/i frigorifero(i) riconosciuto(i) :

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

(luogo di spedizione)

a :

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano

— da animali :

- a) che hanno soggiornato in territorio svizzero per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ⁽¹⁾, o
- b) che hanno soggiornato nel territorio o in una parte del territorio di uno Stato membro della Comunità europea e/o di un paese che figura nell'elenco rilevante dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi (cfr. parte V — attestato supplementare) ⁽¹⁾;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

V. Attestato supplementare ⁽¹⁾


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte comprendono carni importate in Svizzera dal/dai seguente(i) paese(i) ... e/o dai seguenti Stati membri della Comunità europea ... tra le seguenti date : ... 19.. e ... 19... Subito dopo l'arrivo delle carni fresche in Svizzera, le autorità veterinarie responsabili hanno effettuato i controlli appropriati identici ai controlli richiesti dalla Comunità europea in circostanze analoghe per assicurarsi che le carni fresche soddisfino i requisiti della direttiva 72/462/CEE nonché le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 4 e le condizioni specifiche di polizia veterinaria di cui all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE e degli articoli 3 e 4 della direttiva 72/461/CEE.

Il sottoscritto certifica che copia del certificato che accompagna le carni fresche all'importazione in Svizzera sarà conservato per eventuali ispezioni ad opera di funzionari della Comunità europea durante un periodo non inferiore a 2 anni a decorrere dalla data del presente certificato.

Fatto a il

(Luogo)

(Data)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, titolo e qualifica)

⁽¹⁾ Cancellare le diciture superflue.

⁽²⁾ Il colore del bollo deve essere diverso dal colore della stampa sul certificato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1993

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 12/93

(93/149/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 12/93 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara relativa alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, in seguito all'esame delle offerte ricevute, alla luce dell'attuale situazione del mercato, si ritiene opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 12/93.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 5.